

6.9.2023

A9-0250/241

Emendamento 241

Nathalie Colin-Oesterlé
a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0250/2023

Nathalie Colin-Oesterlé

Parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani
(COM(2022)0338 – C9-0226/2022 – 2022/0216(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Come affermato dal Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa^{24 bis}, i donatori dovrebbero poter ricevere un indennizzo per le spese e le perdite quantificabili, finanziarie o meno, associate alla donazione. Nel calcolare tali indennizzi, gli enti SoHO dovrebbero poter tenere conto di variabili non finanziarie per determinare il livello e la forma adeguati di compensazione da concedere ai donatori, fermo restando che tali indennizzi devono essere conformi al principio della donazione volontaria e gratuita stabilito nel presente regolamento.

^{24 bis} **Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa, Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or deceased donors (Orientamenti per l'attuazione del principio del divieto di profitto in relazione al corpo umano e alle sue parti da donatori in vita o deceduti), marzo 2018. Disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a>**

Or. fr

